



REGOLAMENTO

PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI.



ARTICOLO 1

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art.5 del decreto legislativo n.504 del 30 dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo d'imposta ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo n.504 del 30 dicembre 1992, e hanno effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
3. La tabella di cui al comma 1 può essere modificata periodicamente con deliberazione della giunta comunale, avente effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione.

TABELLA

- AREE EDIFICABILI IN ZONA B:	L.50.000 al mq.
- AREE EDIFICABILI IN ZONA C:	L.40.000 al mq.
- AREE EDIFICABILI IN ZONA OMOGENEA D SOTTOZONE D2 E D3:	L.12.000 al mq.



CERTIFICATO DI RIPUBBLICAZIONE
(ART. 91, C.3 lett.b) dello STATUTO COMUNALE)

Il sottoscritto certifica che copia della presente delibera sarà affissa all'albo pretorio per
quindici giorni consecutivi dal **19 MAR. 1999** al **03 APR. 1999**

addì

19 MAR. 1999

L'IMPIEGATO RESPONSABILE



Il presente Regolamento è stato approvato con delibera di
Consiglio Comunale n.67 di data 17/12/1999.

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

Comitato Provinciale di Controllo

UDINE

N. 756 Reg. C.P.C.

N. 20527 di prot.

Ravvisato legittimo

nella seduta del 01/02/99

Udine, addì 02/02/99

Il Presidente